



Regione Puglia
Secretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N. 13/2016 DEL 22/03/2016

Disposizioni per il completamento del processo di riordino previsto dalla legge regionale 30 ottobre 2015, n. 31 "riforma del sistema di governo regionale e territoriale".





REGIONE
PUGLIA

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione

Struttura di Progetto Implementazione sistema
elettorale e referendario e coordinamento del
processo di riorgan. delle funzioni regionali

ORIGINALE

Relazione

***DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO
DI RIORDINO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 30
OTTOBRE 2015, N. 31 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO
REGIONALE E TERRITORIALE"***

La legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle Città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) ha aperto scenari di riforma istituzionale di particolare rilevanza e complessità per l'ordinamento regionale e locale, atteso che la nuova configurazione delle province e l'istituzione delle città metropolitane incidono in misura radicale sulla *governance* complessiva del sistema delle autonomie locali della Regione. La Regione Puglia, con la l.r. n. 36/08 recante "*Norme per il conferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi al sistema delle autonomie locali*" ha già da tempo individuato la concertazione interistituzionale quale raccordo cruciale per la definizione delle politiche di governo del territorio e di coinvolgimento effettivo delle Province, della Città metropolitana, dei Comuni e delle loro associazioni.

www.regione.puglia.it

cg.tria@regione.puglia.it tel. 080 5403115)





REGIONE
PUGLIA

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione

Struttura di Progetto Implementazione sistema
elettorale e referendario e coordinamento del
processo di riorgan. delle funzioni regionali

Inoltre, con la l.r. n. 34/2014 recante "*Disciplina dell'esercizio associato delle funzioni comunali*", ha intrapreso un percorso riformatore ampio e innovativo, inteso a razionalizzare il sistema del governo territoriale.

Con la l.r. 30 ottobre 2015 n. 31 recante "*Riforma del sistema di governo regionale e territoriale*", la Regione ha intrapreso il processo di riordino delle funzioni non fondamentali delle Province, trasferendole alla Regione con i relativi beni, risorse umane e finanziarie ai sensi dell'art. 1, comma 92, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché del d.p.c.m. 26 settembre 2014 ("*Norme per il trasferimento dei beni e delle risorse connessi all'esercizio delle funzioni che vengono trasferite dalle province*") per attribuirle, poi, in conformità ai principi di adeguatezza, differenziazione e sussidiarietà al nuovo sistema delle autonomie, coniugando così l'esigenza del riordino delle funzioni provinciali, con l'intento di costruire un nuovo modello di *governance* territoriale che sia in grado di affrontare le complessità della fase transitoria, ma anche di porre le premesse per lo sviluppo del sistema territoriale nel suo complesso.

Il nuovo modello territoriale individuato nella l.r. n. 31/2015 è composto da Regione, Città metropolitana di Bari, nuove Province, Comuni e loro associazioni, tutti chiamati al governo dell'ambito territoriale regionale.

La definizione del ruolo istituzionale dei diversi livelli di governo territoriale passa attraverso gruppi organici di materie: Difesa del suolo e delle coste, Servizi Sociali, Attività culturali, Lavoro, Formazione professionale, Agricoltura, Protezione civile, Attività produttive, Turismo, Sport e Politiche giovanili e Trasporti.

La l.r. n. 31/2015, in particolare, pone speciale attenzione all'allocazione delle funzioni e del personale ad esse correlato, nella consapevolezza che uno dei nodi legati all'attuazione della riforma riguarderà soprattutto l'adeguatezza delle risorse umane, finanziarie e strumentali e la corretta allocazione delle stesse nell'ottica della salvaguardia e della valorizzazione delle professionalità acquisite, attivando ogni possibile azione di integrazione e collaborazione fra enti che favorisca la mobilità del personale, nonché possibili accordi e convenzioni interistituzionali e ottimizzando le risorse, anche sulla base di criteri e parametri standard per il migliore svolgimento delle funzioni in termini di efficienza, efficacia e rispondenza alle esigenze del cittadino.

In linea con le disposizioni della l.r. sopra richiamata, la Regione Puglia ha istituito, con l.r. 28 dicembre 2015 n. 37, la Sezione regionale di vigilanza





con compiti di controllo e vigilanza sulle funzioni ambientali non fondamentali delle Province.

La Sezione regionale di vigilanza è composta dall'organico formato attraverso il trasferimento del personale di Polizia provinciale dichiarato soprannumerario dagli atti provinciali di riorganizzazione delle Province pugliesi per un numero che, in ragione delle modifiche *in itinere* della l.r. n. 37/2015, non potrà superare le 88 unità. La spesa di tale personale insiste sulla capacità assunzionale dell'Ente relativa alle annualità 2015 e 2016 (complessivamente pari ad € 4.983.456,50), ai sensi della l. 29 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015), art. 1, comma 423.

Il presente d.d.l. continua il processo di ricollocazione del personale dichiarato soprannumerario dalle Province, stabilendo che la restante capacità assunzionale dell'Ente venga utilizzata per ricollocare nell'organico della Regione il personale soprannumerario delle biblioteche e dei musei provinciali, nonché gli addetti alla funzione del turismo.

Tale scelta è dettata dalla necessità di salvaguardare i presidi culturali del territorio, quali opportunità di formazione, di socializzazione e di educazione alla legalità, nonché dalla esigenza di mantenere integra la struttura tecnica di supporto alle politiche del turismo, attesa la forte vocazione turistica della Puglia e la valutazione della importanza strategica del turismo per lo sviluppo socio - economico della regione.

All'uopo si evidenzia che, se il personale delle biblioteche e dei musei provinciali si distribuisse tra i Comuni del territorio, inevitabilmente tali presidi cesserebbero di esistere; invece, la scelta di salvaguardare la unitarietà di tali organici, allocandoli nei ruoli della Regione, in avvalimento alle Province, ne garantisce la conservazione.

Si rileva che le funzioni relative al trasporto e all'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole superiori vengono esercitate dalla Regione, in avvalimento alle ex Province secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 della l.r. n. 31/2015. È un'esigenza dettata dalla composizione sovracomunale dell'utenza scolastica degli istituti superiori e, pertanto, il relativo servizio di trasporto e assistenza agli alunni disabili non può essere esercitato a livello del singolo Comune.

L'art. 1 indica la finalità della legge, a completamento del processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative di cui alla l.r. n. 31/2015. (*Non comporta spese a carico del Bilancio regionale*).





L'art. 2 disciplina le funzioni oggetto di trasferimento alla Regione. *(Le maggiori spese di personale trovano copertura nelle modalità indicate all'art. 11, comma 2; le ulteriori spese trovano copertura nelle modalità indicate all'11, comma 1, ovvero in specifici stanziamenti già appostati nel Bilancio regionale).*

L'art. 3 disciplina le funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni. *(Le relative spese trovano copertura nelle modalità indicate all'11, comma 1, ovvero in specifici stanziamenti già appostati nel Bilancio regionale).*

L'art. 4 istituisce la Conferenza Regione - Città metropolitana. *(Non comporta spese a carico del Bilancio regionale)*

L'art. 5 disciplina le funzioni non fondamentali che vengono attribuite alla Città Metropolitana di Bari. *(Le relative spese trovano copertura nelle modalità indicate all'11, comma 1, ovvero in specifici stanziamenti già appostati nel Bilancio regionale).*

L'art. 6 disciplina le modalità del trasferimento delle funzioni e la decorrenza effettiva dell'esercizio da parte degli Enti subentranti. *(Le relative spese trovano copertura nelle modalità indicate all'11, comma 1, ovvero in specifici stanziamenti già appostati nel Bilancio regionale).*

L'art. 7 indica i criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie connesse al riordino delle funzioni attribuite e le modalità di trasferimento delle stesse. *(Non comporta spese a carico del Bilancio regionale).*

L'art. 8 indica i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse umane e strumentali connesse al processo di riordino delle funzioni. *(Non comporta spese a carico del Bilancio regionale)*

L'art. 9 detta disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro. *(Non comporta oneri a carico del Bilancio autonomo regionale)*





**REGIONE
PUGLIA**


Dipartimento risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione

Struttura di Progetto Implementazione sistema
elettorale e referendario e coordinamento del
processo di riorgan. delle funzioni regionali

L'art. 10 detta disposizioni in ordine al trasferimento e alla utilizzazione degli immobili della Città Metropolitana di Bari e delle Province utilizzati come sedi per l'espletamento delle funzioni non fondamentali. *(Non comporta spese a carico del Bilancio regionale)*

L'art. 11 detta le disposizione di natura finanziaria relative all'attuazione del processo di riordino.

L'art. 12 disciplina le modalità del controllo da parte del Consiglio regionale sull'attuazione del processo di riordino delle funzioni. *(Non comporta spese a carico del Bilancio regionale)*

Il Vice Presidente
Antonio NUNZIANTE


Schema di d.d.l.





***DISPOSIZIONI PER IL COMPLETAMENTO DEL PROCESSO
DI RIORDINO PREVISTO DALLA LEGGE REGIONALE 30
OTTOBRE 2015, N. 31 "RIFORMA DEL SISTEMA DI GOVERNO
REGIONALE E TERRITORIALE"***

Art. 1

(Principi e finalità)

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione dell'art.118 della Costituzione, della legge 7 aprile 2014, n. 56, delle altre disposizioni statali in materia e della l.r. n. 31 del 30 ottobre 2015, provvede al completamento complessivo del processo di riordino e riallocazione delle funzioni amministrative sul proprio territorio.

Art. 2

(Funzioni oggetto di trasferimento alla Regione)

1. Sono oggetto di trasferimento alla Regione e dalla stessa esercitate le seguenti funzioni amministrative delegate, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge:

a) le funzioni di cui all'articolo 4, comma 1 della l.r. 30 ottobre 2015, n. 31;

b) le funzioni in materia di valorizzazione dei beni culturali e in materia di Biblioteche, Musei e Pinacoteche, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a) della presente legge;





c) le funzioni di controllo e vigilanza ambientale di cui all'art. 2 della l.r. 28 dicembre 2015, n. 37, nelle modalità disciplinate dalla legge medesima;

d) le funzioni in materia di turismo;

e) le funzioni relative al trasporto e all'assistenza scolastica agli studenti disabili delle scuole superiori;

2. A seguito del trasferimento delle funzioni di cui alla lettera c), sono attribuite alla Regione le connesse funzioni di autorità competenti all'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legislazione vigente e l'introito dei relativi proventi.

3. Le funzioni di cui alle lettere b) e d) vengono esercitate dalla Regione, in avvalimento alle Province, trasferendo nell'organico regionale il personale allocato nelle medesime funzioni e dichiarato soprannumerario dalle Province stesse, fino alla concorrenza della propria capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016 che residua rispetto agli impegni già disposti con l.r. 28 dicembre 2015 n. 37, ai sensi dell'art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nonché secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 della l.r. n. 31/2015.

4. La Sezione Personale e Organizzazione della Regione è autorizzata a ricollocare nell'organico regionale, entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge, il personale di cui al precedente comma 3, fino alla concorrenza della capacità assunzionale dell'Ente relativa alle annualità 2015 e 2016 che residua rispetto agli impegni già disposti con l.r. 28 dicembre 2015 n. 37, previa la predisposizione di un elenco redatto in ragione delle precedenza di legge e, a seguire, dell'anzianità di servizio del personale di cui trattasi

5. Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 2, commi 6, 7, 9 e 10 della l.r. n. 31/2015.





6. Le funzioni di cui alla lettera e) vengono esercitate dalla Regione, in avvalimento alle Province, secondo le disposizioni di cui all'art. 3, comma 2 della l.r. n. 31/2015.

Art. 3

(Funzioni oggetto di trasferimento ai Comuni)

1. Sono oggetto di trasferimento ai Comuni, in forma singola o associata, le seguenti funzioni amministrative attribuite, conferite o comunque esercitate dalle Province prima dell'entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, della legge n. 56/2014, nonché del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014 recante "*criteri per l'individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse con l'esercizio delle funzioni provinciali*":

- a) le funzioni in materia di servizi sociali, con esclusione delle funzioni di cui all'art. 2, comma 1, lettera e);
- b) le funzioni in materia di sport e politiche giovanili;
- c) le funzioni in materia di attività culturali;
- d) le funzioni in materia di agricoltura;
- e) le funzioni in materia di attività produttive;
- f) le funzioni in materia di protezione civile;
- g) le funzioni in materia di difesa del suolo e delle coste.

2. Le funzioni di cui al precedente comma 1 vengono esercitate dai Comuni, trasferendo nei propri organici il personale allocato nelle medesime funzioni e dichiarato soprannumerario dalle Province o,





comunque, inserito nell'apposito Portale ministeriale, a valere sulla loro capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016, ai sensi dell'art. 1, comma 424 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, fino al completo assorbimento dello stesso e nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2, commi 6, 7, 9 e 10 della l.r. n. 31/2015.

3. È fatto obbligo ad ogni Comune, a domanda individuale degli interessati al Comune medesimo e trasmessa, per conoscenza, alla Sezione Enti locali della Regione, il collocamento nei propri organici del personale individuato al precedente comma 2 che ne produce istanza, fino alla concorrenza della capacità assunzionale relativa alle annualità 2015 e 2016 del Comune adito.

4. Il Comune adito, all'esito del procedimento di cui al precedente comma 3, dà immediata comunicazione dei provvedimenti assunti alla Sezione Enti Locali della Regione.

5. Ai Comuni destinatari delle istanze di cui al comma 3 che risultino inadempienti decorsi trenta giorni dal ricevimento dell'istanza individuale, si applicano, ad iniziativa della Sezione Enti locali della Regione, i poteri sostitutivi di cui all'art. 11, comma 3 della l.r. n. 31/2015.

Art. 4

(Conferenza Regione - Città metropolitana)

1. L'esercizio delle funzioni non fondamentali da parte della Città metropolitana di Bari è regolato dalla presente legge, la quale disciplina le funzioni attribuite, nonché le modalità di svolgimento delle stesse.

2. Al fine di condividere modalità di collaborazione e di raccordo nonché di definire azioni di interesse comune è istituita, senza oneri a carico della finanza pubblica, la conferenza permanente Regione - Città Metropolitana quale sede istituzionale di concertazione degli obiettivi strategici di interesse comune, la cui composizione e modalità organizzative sono stabilite con deliberazione di Giunta regionale previo accordo interistituzionale





sottoscritto tra il Presidente della Giunta regionale e il Sindaco della Città Metropolitana.

Art. 5

(Funzioni non fondamentali attribuite alla Città Metropolitana di Bari)

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 46, della legge 56/2014 e in conformità alle disposizioni della l.r. 30 ottobre 2015, n. 31, art. 3, comma 1, sono oggetto di trasferimento alla Città metropolitana di Bari le seguenti funzioni e compiti amministrativi attribuiti, conferiti o comunque esercitati dalla Provincia di Bari prima dell'entrata in vigore della presente legge, con i relativi beni, risorse umane e finanziarie, ai sensi dell'articolo 1, comma 92, nonché del decreto del presidente del Consiglio dei ministri 26 settembre 2014:

- a) Le funzioni in materia di attività culturali e, in particolare, l'esercizio dei servizi relativi alla pinacoteca "Corrado Giaquinto", alla biblioteca e centro di cultura "Santa Teresa dei Maschi - De Gemmis" e al museo archeologico di Santa Scolastica;
- b) le funzioni in materia di protezione civile e, in particolare, la gestione di emergenze ed eventi calamitosi (prevenzione incendi e calamità naturali), delle avversità atmosferiche e delle altre funzioni già trasferite con l.r. 6/2008 art. 3 comma 1 e l.r. 13/2000 art. 12;
- c) le funzioni in materia ambientale già oggetto di delega quali:
 1. rilascio autorizzazioni per l'importazione ed esportazione di rifiuti, in attuazione del regolamento;
 2. rilascio delle autorizzazioni per la realizzazione e per la gestione di impianti di smaltimento o recupero dei rifiuti, anche pericolosi, ivi compresi gli impianti di incenerimento rifiuti;





3. rilascio delle autorizzazioni per le emissioni in atmosfera finalizzate alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, come disposto dall'art. 16 della l.r. n. 17/2007;
4. istruttoria e rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale per le attività di cui al decreto legislativo n 152/2006;
5. tenuta e gestione elenco dei tecnici competenti in acustica ambientale di cui alla legge n. 447/95 (Legge quadro sull'inquinamento acustico); istruttoria tecnico-amministrativa per impianti alimentati ad energia rinnovabile (FER);
6. elaborazione, approvazione e aggiornamento dei piani per la bonifica di aree inquinate ricadenti entro i confini del territorio metropolitano;

d) le funzioni in materia di attività produttive (industria, commercio e artigianato);

e) le funzioni in materia di sport e politiche giovanili;

2. Le funzioni di cui al precedente comma 1 sono conferite alla Città Metropolitana di Bari senza alcun trasferimento di personale e di beni. Il personale già della Provincia di Bari si colloca nell'organico della Città Metropolitana, così come si collocano nella sua titolarità giuridica i beni connessi all'esercizio delle funzioni attribuite con la presente legge e gli oneri conseguenti, nel rispetto della disciplina prevista dell'articolo 1, comma 96, della l. 56/2014.

3. La Regione favorisce e promuove l'esercizio da parte della Città metropolitana di Bari delle funzioni indicate nell'articolo 1, comma 88, della legge 7 aprile 2014, n. 56, nonché di ulteriori funzioni per lo svolgimento delle quali i Comuni intendano avvalersi di intese con la Città Metropolitana di Bari.





Art. 6

(Disposizioni per il trasferimento delle funzioni)

1. Ai fini del trasferimento delle funzioni di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 5, nel rispetto della normativa statale vigente, la Regione, l'A.N.C.I. e l'U.P.I., fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4 della presente legge, stipulano, nell'ambito dell'Osservatorio regionale, specifici accordi che disciplinano la effettiva decorrenza del trasferimento, le modalità operative, nonché l'entità dei beni, delle risorse umane, finanziarie, strumentali e organizzative destinate dalle Province all'esercizio della singola funzione e individuano eventuali risorse aggiuntive rinvenibili a carico del bilancio regionale con la relativa copertura finanziaria, in un quadro di piena e durevole sostenibilità. Ciascun accordo può prevedere il trasferimento di una o più funzioni secondo criteri di gradualità.
2. Gli accordi di cui al precedente comma 1 sono recepiti con legge regionale entro trenta giorni dalla loro sottoscrizione.
3. Gli accordi sono trasmessi dal Presidente della Giunta regionale al Ministero dell'interno, ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.C.M. 26 settembre 2014.

Art. 7

(Criteri generali per l'individuazione delle risorse finanziarie)

1. La Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista all'art. 1, comma 96, della l. 7 aprile 2014, n. 56, della l.r. n. 36/08 e della Legge Regionale n. 31 del 30/10/2015, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie, connesse al riordino delle funzioni attribuite con la presente legge.





Art. 8

(Trasferimento delle risorse umane e strumentali)

1. A seguito del completamente del processo di trasferimento delle funzioni di cui alla l.r. n. 31/2015, la Giunta regionale, nel rispetto della disciplina prevista dell'articolo 1, comma 96, della l. 56/2014, nonché delle relazioni sindacali previste dalla normativa vigente, stabilisce i criteri e le modalità di trasferimento delle risorse umane e strumentali, con oneri a carico dell'Ente cedente le funzioni non fondamentali.

Art. 9

(Disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro)

1. Le funzioni in materia di politiche attive del lavoro continuano a essere esercitate dalla Città Metropolitana di Bari e dalle Province fino all'entrata in vigore delle riforme di settore ai sensi dell'art. 11 dell'Accordo di cui all'articolo 1, comma 91, della legge 7 aprile 2014, n. 56, sancito in Conferenza unificata. *(Disposizioni in materia di servizi per l'impiego e di politiche attive del lavoro)*

2. Per il biennio 2015 - 2016, fino alla costituzione dell'Agenzia nazionale del lavoro, i rapporti e gli obblighi in relazione alla gestione dei servizi per l'impiego e delle politiche attive del lavoro sono disciplinati sulla base di quanto stabilito nella convenzione stipulata tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la Regione Puglia, ai sensi e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 *(Disposizioni urgenti in materia di enti territoriali. Disposizioni per garantire la continuità dei dispositivi di sicurezza e di controllo del territorio. Razionalizzazione delle spese del Servizio sanitario nazionale nonché norme in materia di rifiuti e di emissioni industriali)*, convertito con modificazione dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.





Art. 10

(Trasferimento ed utilizzazione degli immobili)

1. Gli immobili della Città Metropolitana di Bari e delle Province utilizzati come sedi per l'espletamento delle funzioni non fondamentali, a seguito del completamento del processo di trasferimento delle funzioni di cui alla Legge Regionale n. 31 de 30/10/2015. sono trasferiti in uso gratuito agli enti utilizzatori che si assumono gli oneri di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli oneri dei necessari interventi di ristrutturazione, ampliamento e adeguamento alle norme vigenti. I relativi rapporti sono disciplinati mediante convenzione.

2. Gli enti utilizzatori subentrano, a tutti gli effetti, nei contratti di locazione o di comodato e nelle spese di gestione degli immobili di proprietà di terzi, utilizzati dalla Città Metropolitana e dalle Province quali sedi per l'espletamento delle funzioni non fondamentali, fatta salva la possibilità di risoluzione dei contratti.

Art. 11

(Norma finanziaria)

1. Al finanziamento degli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge, con esclusione del costo del personale che trova copertura a norma del successivo comma 2, si provvede con le disponibilità di cui all'articolo 13 della l.r. 15 febbraio 2016, n. 1 (legge di stabilità regionale 2016).

2. Gli oneri connessi all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 3 della presente legge, fino alla concorrenza della capacità assunzionale della Regione Puglia relativa alle annualità 2015 e 2016, trovano copertura nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio relativi alle spese di personale.





**REGIONE
PUGLIA**

Dipartimento risorse finanziarie e strumentali,
personale e organizzazione

Struttura di Progetto Implementazione sistema
elettorale e referendario e coordinamento del
processo di riorgan. delle funzioni regionali

3. Al finanziamento degli interventi di cui alla presente legge concorrono eventuali finanziamenti dell'Unione europea, statali o derivanti da atti di programmazione negoziata, nei limiti e secondo le modalità indicati dalle normative vigenti.

Art. 12
(Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale entro il 30 luglio 2016 e successivamente con cadenza annuale e fino al completamento del percorso di riordino, trasmette al Consiglio regionale una relazione dettagliata sullo stato di attuazione della presente legge.

